

## **NORMATIVA**

- DPR 180
- Successivo regolamento esecutivo

### **DPR 180**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GENNAIO 1950, N. 180(\*)**

**Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche amministrazioni**

#### **TITOLO I**

#### **DEL SEQUESTRO, DEL PIGNORAMENTO E DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI SALARI E PENSIONI**

##### **Articolo 1**

**Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti**

Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le Province, i Comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti. Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche il personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e dalle Camere del Parlamento.

##### **Articolo 2**

**Eccezioni alla insequestrabilità e all'impignorabilità**

Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:

1. fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
2. fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego e di lavoro;
3. fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle Province ed ai Comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato.

Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire

una quota maggiore del quinto sopra indicato e quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non possono

colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel caso di

concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.

##### **Articolo 3**

**Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti statali**

Per gli impiegati e salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, il sequestro ed il

pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennità che tengono luogo di pensione, ed altri

assegni di quiescenza si eseguono presso il Ministero del tesoro, Ispettorato generale per il credito ai dipendenti

dello Stato, in persona dell'Ispettore generale capo dell'Ufficio.

Per il personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato il sequestro ed il pignoramento si

eseguono presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato in persona del Direttore generale.

2

#### **Articolo 4**

**Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti da altre pubbliche Amministrazioni**

Per gli impiegati e salariati degli enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1, diversi dalle Amministrazioni dello

Stato, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti si eseguono presso

l'amministrazione dalla quale gli impiegati e salariati dipendono, in persone di chi ne ha la legale rappresentanza.

Per il personale medesimo, il sequestro ed il pignoramento delle pensioni, delle indennità che tengono luogo di

pensione e degli altri assegni di quiescenza si eseguono presso l'amministrazione che conferisce tali assegni, in

persona del legale rappresentante.

#### **Articolo 5**

**Facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio e salario**

Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1 possono

contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di

tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite

dai titoli II e III del presente testo unico.

Gli appartenenti al ruolo diplomatico e consolare e al ruolo degli addetti commerciali all'estero non hanno tale

facoltà.

Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento si osservano le norme speciali stabilite dalle Camere

stesse.

## **TITOLO II**

### **DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI E DEI SALARI DEGLI IMPIEGATI E SALARIATI DELLO STATO**

#### **Articolo 6**

**Requisiti necessari per l'esercizio della facoltà di cessione**

Gli impiegati civili e militari e salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo possono

contrarre prestiti, ai sensi dell'art. 5, qualora siano in attività di servizio, abbiano stabilità nel rapporto di impiego o di

lavoro, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano diritto a conseguire un qualsiasi

trattamento di quiescenza.

I prestiti possono essere contratti per periodi di cinque o dieci anni, salva l'applicazione degli articoli 13 e 23.

#### **Articolo 7**

### **Periodo minimo di servizio per l'esercizio della facoltà di cessione**

La facoltà di contrarre prestiti di cui al precedente articolo non può essere esercitata da chi non abbia compiuto

quattro anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego o di lavoro, valido ai fini del trattamento di quiescenza.

Il limite di quattro anni è ridotto ad anni due per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra italo-austriaca

1915-1918, ai quali sia stato riconosciuto il diritto alla polizza di assicurazione dei combattenti, nonché per gli

impiegati e salariati ex combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione e per coloro che abbiano

ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto

1945 n. 518.

Il limite di quattro anni è ridotto a due anche per gli impiegati e salariati che risultino invalidi, mutilati o feriti di guerra

oppure decorati al valor militare.

### **Articolo 8**

#### **Ufficiali e sottufficiali che sono considerati impiegati militari**

Si considerano impiegati militari ai sensi dell'art. 6:

a) gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle varie Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato.

3

Sono parificati agli ufficiali in servizio permanente effettivo gli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio

sedentario, ed inoltre quelli i quali, avendo cessato di appartenere ai ruoli di servizio permanente effettivo, siano in

posizioni speciali con trattamento economico ragguagliato allo stipendio e con diritto a computare anche il periodo

di durata di tali posizioni nel servizio utile per il futuro assegno di riposo;

b) i sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente di cui sopra, aventi

grado non inferiore a maresciallo ordinario o parificato.

### **Articolo 9**

#### **Personali speciali che godono della facoltà di cessione**

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche al personale dipendente dal Segretariato generale della

Presidenza della Repubblica, al personale speciale del Consiglio nazionale delle ricerche, al personale

dell'Accademia nazionale dei Lincei, a quello dell'Istituto centrale di statistica e degli Archivi notarili e ai segretari

comunali e provinciali che sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato.

### **Articolo 10**

#### **Personale dipendente da istituti di istruzione costituiti in enti autonomi**

Le disposizioni del presente titolo si applicano, altresì, al personale retribuito sui bilanci propri degli istituti

governativi di istruzione superiore e di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, costituiti in enti

autonomi, ove nei loro statuti o regolamenti sia stabilito l'obbligo di tutto il personale dipendente di contribuire al

Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato a norma dell'art. 17 e tali enti effettuano regolarmente i versamenti.

#### **Articolo 11**

##### **Regolazione della facoltà di cessione per il personale delle Ferrovie dello Stato**

Per il personale dipendente dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la facoltà di contrarre i prestiti verso

cessione di quote di stipendio o salario è regolata dalle leggi che lo riguardano.

Per quanto non è contemplato in dette leggi si applicano le disposizioni del presente titolo.

#### **Articolo 12**

##### **Del salario degli operai dello Stato ai fini della cessione**

Il salario degli operai dello Stato è considerato, ai fini dell'art. 6, fisso e continuativo anche se corrisposto per le sole

giornate lavorative o di effettiva prestazione di opera.

La somma cedibile sui salari degli operai dipendenti dallo Stato è ragguagliata al prodotto del salario giornaliero che

si percepisce al tempo della domanda del prestito, moltiplicato per il numero delle giornate lavorative di un anno.

#### **Articolo 13**

##### **Personale assunto con contratto a tempo determinato**

Sono ammessi a contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o salario anche gli impiegati

e salariati assunti o confermati in servizio con contratto a tempo determinato, che abbiano compiuto quattro anni di

effettivo servizio o due anni nei casi contemplati dal secondo o terzo comma dell'art. 7, ed abbiano un contratto di

durata non inferiore a tre anni, che assicuri ad essi il diritto ad un trattamento di quiescenza od altro equivalente.

La cessione non può eccedere il periodo di tempo, che a contare dal momento dell'operazione, deve ancora

trascorrere per la scadenza del contratto in corso.

#### **Articolo 14**

##### **Trattamenti di quiescenza considerati ai fini della facoltà di cessione**

Si considerano trattamenti di quiescenza, a termini dell'art. 6, le pensioni o indennità che tengono luogo di pensione

corrisposte dallo Stato o dai singoli enti dai quali gli impiegati o salariati dipendono; gli assegni equivalenti a carico

di speciali casse di previdenza; le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale

4

della previdenza sociale; gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti in dipendenza del loro rapporto di impiego o

di lavoro.

#### **Articolo 15**

##### **Istituti ammessi a concedere prestiti**

Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello Stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10,

verso cessione di quote di stipendio o salario, soltanto gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati e

salariati delle pubbliche amministrazioni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le società di assicurazione

legalmente esercenti, gli istituti e le società esercenti il credito escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno.

#### **Articolo 16**

##### **Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e sue funzioni**

È costituito presso il Ministero del tesoro il "Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato" amministrato, con

gestione speciale, dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.

L'Ispettore generale preposto all'Ispettorato ha la rappresentanza legale del Fondo. Presso il detto Ispettorato

funziona un apposito ufficio di ragioneria.

Il Fondo è destinato:

1. a garantire gli istituti indicati nell'art. 15 contro i rischi di perdite per mutui accordati verso cessione di quote di

stipendio o salario, per i quali l'amministrazione del Fondo abbia prestato garanzia;

2. a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, agli impiegati e ai salariati dello Stato

ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, nei casi di accertate necessità familiari, entro i limiti delle disponibilità

liquide di ciascun esercizio.

I rischi delle operazioni di prestito diretto fanno carico al Fondo.

#### **Articolo 17**

##### **Contributi a favore del Fondo**

Salvo quanto è disposto per i segretari comunali nell'articolo seguente, agli impiegati civili e militari e ai salariati

dello Stato e ai personali di cui agli articoli 9 e 10 è ritenuto ogni mese, a favore del Fondo per il credito ai

dipendenti dello Stato, un contributo di centesimi dieci per ogni cento lire dello stipendio o del salario lordo mensile.

I contributi sono rimborsabili soltanto nel caso di errata liquidazione.

L'azione per il rimborso si prescrive in due anni a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui fu

eseguita la indebita ritenuta.

La restituzione avviene senza interessi.

#### **Articolo 18**

##### **Contributo dovuto per i segretari comunali a favore del Fondo**

Per i segretari comunali i contributi al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono stabiliti nella misura di

centesimi dodici per ogni cento lire dello stipendio lordo.

Il contributo è dovuto da ciascun Comune sulla base dello stipendio iniziale del grado di segretario previsto dalla

legge comunale e provinciale in rapporto al numero degli abitanti, anche quando il segretario abbia grado diverso

da quello previsto in rapporto alla popolazione, ovvero il comune sia unito in consorzio con altri o si avvalga

dell'opera del segretario di altro Comune.

Il contributo è dovuto per l'intero anno ed è indipendente dalla persona del titolare, nonché dalle circostanze che il

titolare si trovi in posizione di aspettativa o disponibilità, senza stipendio o con stipendio ridotto, ovvero il posto sia

vacante, od occupato da un reggente o supplente con stipendio ridotto. Il Comune ha diritto di rivalsa verso il segretario comunale, ma rimane a carico del comune il contributo o la parte del contributo sullo stipendio o parte dello stipendio non corrisposti per vacanza del posto, disponibilità, aspettativa o qualsiasi altro motivo.

5

Valgono per i contributi del presente articolo le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'articolo precedente.

#### **Articolo 19**

##### **Versamento dei contributi al Fondo**

I contributi a carico degli impiegati e militari retribuiti sul bilancio dello Stato sono versati dalle singole amministrazioni centrali al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, all'inizio dell'esercizio finanziario, in ragione dei quattro quinti del loro importo globale calcolato sugli stanziamenti di bilancio per stipendi. La residua parte è calcolata e versata in base agli stipendi effettivamente pagati, secondo le risultanze del bilancio consuntivo della spesa.

Per i salariati dello Stato e per i personali di cui agli articoli 9 e 10, eccettuati i segretari comunali, i contributi debbono essere versati a semestri posticipati, nei primi cinque giorni di gennaio e luglio.

#### **Articolo 20**

##### **Riscossione dei contributi concernenti i segretari comunali**

Per la riscossione dei contributi concernenti i segretari comunali l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato emette, entro l'aprile di ogni anno, un ruolo generale collettivo per l'anno solare in corso, a carico dei Comuni di ogni Provincia. Il ruolo è reso esecutivo dal prefetto e trasmesso all'Ufficio provinciale del tesoro per la riscossione presso la Sezione di tesoreria provinciale.

Contemporaneamente è trasmesso a ciascun comune un estratto del ruolo, con l'indicazione del contributo a suo carico; il comune deve versarne l'importo in unica soluzione nel mese di giugno.

Per la riscossione dei contributi non iscritti nei ruoli generali possono essere emessi, in ogni tempo, ruoli suppletivi il cui importo deve essere versato dai comuni debitori entro il mese successivo a quello della notificazione dell'estratto del ruolo.

#### **Articolo 21**

##### **Dei contratti di prestito stipulati con istituti autorizzati con garanzia del Fondo**

I prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario concessi dagli istituti di cui all'art. 15 debbono risultare da contratti per iscritto, tra gli impiegati e salariati e gli enti mutuanti, stipulati con le modalità e nelle forme indicate dal regolamento. I contratti si perfezionano col provvedimento dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato che approva il contratto e concede la garanzia.

La garanzia ha effetto, rispetto al cessionario, dal giorno della somministrazione del mutuo purché tale

somministrazione sia eseguita in data posteriore alla prestazione della garanzia, osservato quanto prescritto dal penultimo comma dell'articolo seguente.

#### **Articolo 22**

##### **Comitato amministrativo e suoi compiti - Somministrazione dei prestiti diretti**

La concessione dei prestiti sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è deliberata da un Comitato

amministrativo presieduto dal Sottosegretario di Stato per il tesoro e costituito dal capo dell'Ispettorato generale per

il credito ai dipendenti dello Stato, vice presidente, e da sette membri effettivi e sette supplenti nominati, per ogni

biennio, con decreto del Ministro per il tesoro, e cioè:

1. due membri effettivi e due supplenti in rappresentanza dei dipendenti statali, da designarsi dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri sino a quando non potranno essere designati da associazioni regolarmente riconosciute;

2. uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza e su designazione dell'Ente nazionale di previdenza e di

assistenza per i dipendenti statali;

3. quattro membri effettivi e quattro supplenti in rappresentanza, rispettivamente, della Direzione generale degli

affari generali e personale del Ministero del tesoro, della Ragioneria generale dello Stato, dell'Ispettorato generale

per il credito ai dipendenti dello Stato e della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti. Dopo la estinzione

6

del debito di cui al primo comma dell'art. 75, il membro in rappresentanza della Cassa depositi e prestiti cesserà di

far parte del Comitato.

L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato designa, per ogni biennio, un segretario effettivo ed

uno supplente di grado non inferiore al 9° di gruppo A.

Spetta inoltre al Comitato:

a) proporre le somme da stanziarsi per ogni esercizio finanziario nello stato di previsione della spesa del Ministero

del tesoro;

b) approvare il rendiconto generale alla fine di ogni esercizio finanziario;

c) proporre le eventuali modificazioni del tasso di interesse di cui all'art. 26, nonché della misura del premio

compensativo dei rischi e del concorso nelle spese di amministrazione di cui all'art. 27;

d) determinare per ogni esercizio finanziario le somme destinate alle spese amministrative impreviste, erogabili

con ordinativi su c/c infruttifero di cui all'articolo 50;

e) deliberare sui fitti dei locali disponibili dell'edificio di proprietà del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato,

sentito l'Ufficio tecnico erariale;

f) deliberare sulle forme di investimento, a breve termine, di fondi disponibili.

Il Comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del Comitato, in materia di concessione di prestiti, sono insindacabili nel merito.

La somministrazione del prestito deve essere fatta personalmente al mutuatario o a chi ne abbia la rappresentanza per legge.

In caso di morte del mutuatario prima che la somministrazione sia eseguita, la concessione si ha come non avvenuta.

#### **Articolo 23**

##### **Casi di limitazione della durata dei prestiti**

L'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni

in vigore, meno di dieci anni, non può contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti

siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo.

Gli ufficiali invalidi o mutilati di guerra, riassunti in servizio sedentario, possono contrarre prestiti in misura non

superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il raggiungimento dello speciale

limite di età per il loro collocamento a riposo.

Per gli ufficiali nelle posizioni speciali, di cui all'articolo 8, i prestiti non possono essere superiori alla cessione di

tante quote mensili quanti siano i mesi che mancano per la fine della posizione speciale.

#### **Articolo 24**

##### **Indicazione di coloro che non possono contrarre prestiti**

Non possono ottenere prestiti:

a) coloro che non comprovino, nei modi stabiliti dal regolamento, di avere sana costituzione fisica;

b) gli impiegati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età o che lo compiano entro il mese

successivo a quello in cui il prestito dovrebbe concedersi, e i salariati che abbiano compiuto o compiano

nell'anzidetto termine, sessanta anni di età, se uomini e cinquantacinque, se donne;

c) coloro che siano ancora soggetti agli obblighi di leva;

d) coloro che non siano in attività di servizio. La esclusione per questo motivo non si applica agli ufficiali che si

trovino nelle posizioni indicate nell'art. 8.

#### **Articolo 25**

##### **Casi di revocabilità della concessione dei prestiti e della garanzia**

Fino a che non sia avvenuta la somministrazione del mutuo, l'amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti

dello Stato, venendo in qualunque modo a conoscenza che esisteva o è sopravvenuto alcuno dei motivi che

7

avrebbero potuto determinare, ai sensi degli articoli 23 e 24, la limitazione o il diniego della concessione del prestito

diretto o della garanzia, può revocare la concessione del prestito diretto o della garanzia.

#### **Articolo 26**

##### **Interessi e inizio dell'ammortamento dei prestiti**

Gli interessi sono liquidati con il metodo a scalare al tasso del 4,50 per cento, modificabile, in seguito a conforme

richiesta del Comitato amministrativo, di cui all'art. 22, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su

proposta del Ministro del tesoro e sentito il Consiglio dei Ministri. Gli interessi sono trattenuti in anticipo all'atto della somministrazione del prestito. L'estinzione di ciascun prestito ha inizio dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui il prestito è somministrato; agli effetti del calcolo degli interessi, si considera iniziata dal primo giorno del terzo mese.

#### **Articolo 27**

##### **Ritenute per spese di amministrazione e premio rischi**

Sull'importo lordo complessivo di ciascun prestito, concesso o garantito, si trattengono in anticipo a favore del

Fondo:

a) una somma calcolata in ragione di L. 0,50 per cento per spese di amministrazione, modificabile, nei modi e con

le forme di cui all'articolo precedente, con decreto del Presidente della Repubblica;

b) un premio compensativo dei rischi dell'operazione pari al 2 per cento per i prestiti estinguibili fino a cinque anni

ed al 4 per cento per i prestiti estinguibili oltre il quinquennio, salva nuova determinazione da adottarsi con decreto

del Presidente della Repubblica, nei modi e con le forme di cui alla lettera a).

#### **Articolo 28**

##### **Notificazione dei prestiti alle amministrazioni e suoi effetti**

L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato dà comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata,

alle amministrazioni dalle quali dipendono i mutuatari, dei mutui da estinguersi con cessione di quote di stipendio o

salario, concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato o da altri istituti.

Le cessioni di quote di stipendio o salario hanno effetto, rispetto a dette amministrazioni, a decorrere dal primo del

mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione.

Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore ceduto, ai sensi del codice civile.

#### **Articolo 29**

##### **Versamento delle quote trattenute per cessione**

Le quote di stipendio o salario trattenute per cessione debbono essere versate all'istituto cessionario entro il mese

successivo a quello in cui si riferiscono.

Qualora i cedenti siano retribuiti con ruoli di spese fisse sul bilancio dello Stato e cessionario sia il Fondo per il

credito ai dipendenti dello Stato, dette quote sono versate in una sola volta per ciascun esercizio finanziario, nel

mese di gennaio, salvo rimborso da parte del Fondo delle quote o parti di quote che in seguito risultassero non

dovute.

#### **Articolo 30**